

## News fiscale del 26.09.2025

### Ristrutturazione del Lavoro Sportivo e Novità Previdenziali INPS

#### Riferimento Circolare INPS n. 127 del 22 settembre 2025

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con la Circolare n. 127 del 22 settembre 2025 ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione delle norme previdenziali introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163.

Queste disposizioni riguardano il riordino del lavoro sportivo, sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico, e la tutela previdenziale associata.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dal **1° luglio 2023**.

#### 1. Il Nuovo Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)

A partire dal 1° luglio 2023, il Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS assume la denominazione di **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)**.

##### Lavoratori Iscritti al FPSP:

Sono iscritti al FPSP i **lavoratori sportivi subordinati**, a prescindere dal settore (professionistico o dilettantistico) in cui prestano attività.

Inoltre, se ne ricorrono i presupposti, sono iscritti al FPSP anche i **lavoratori sportivi autonomi** (inclusi i collaboratori coordinati e continuativi) operanti nei **settori professionistici**.

**Definizione di Lavoratore Sportivo:** La definizione include:

- Atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.
- Ogni altro tesserato che svolge, verso un corrispettivo, mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina, con **esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale**.

#### 2. Iscrizione alla Gestione Separata per il Settore Dilettantistico

I **lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo** che sono titolari di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** o che svolgono **prestazioni autonome** sono iscritti alla **Gestione Separata**



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



For the real game



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



AGENZIA DELLA SALUTE  
VIVI IN FORMA



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER

**INPS** (di cui alla legge n. 335/1995), con l'applicazione del relativo regime previdenziale.

**Figure Riprofilate:** Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici e degli istruttori presso società sportive, già iscritte precedentemente al FPLS (Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo), a partire dal 1° luglio 2023 sono iscritte al FPSP o alla Gestione Separata a seconda del rapporto di lavoro, secondo le nuove disposizioni. Tali figure potevano optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento presso il FPLS.

### 3. Requisiti Contributivi per il Diritto a Pensione (FPSP)

**Annualità Contributiva:** Per i lavoratori sportivi subordinati iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023, l'annualità minima di contribuzione richiesta ai fini della copertura IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) è fissata in **260 contributi giornalieri**. L'anno lavorativo convenzionale è di 312 giorni.

**Rapporti con Altri Fondi (AGO-FPLD e Gestione Autonoma):** La cumulabilità della contribuzione versata o accreditata presso il FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) dell'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) e la Gestione autonoma CD/CM con la contribuzione FPSP è utile ai fini della determinazione della **sola misura del trattamento pensionistico** per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023, a condizione che maturino almeno 20 anni di anzianità contributiva per attività svolta come lavoratore sportivo.

**Pensione di Vecchiaia Anticipata (Iscritti al 31/12/1995):** Gli sportivi professionisti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione di vecchiaia anticipata (prevista dal D.Lgs. 166/1997), se in possesso dei seguenti requisiti per il periodo **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026**:

Età (Uomini e Donne)	Assicurazione (anni)	Contributi Giornalieri (a regime)
54 anni	20 anni (di iscrizione al Fondo)	5.200 (per attività svolta esclusivamente come sportivo professionista)

*Nota: Tali requisiti anagrafici sono soggetti ad adeguamento agli incrementi della speranza di vita dal 2027 in poi. La pensione è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.*

**Pensione (Iscritti dal 01/01/1996 e dal 01/07/2023 - Sistema Contributivo):** Per i lavoratori sportivi il cui primo accredito decorre dal 1° gennaio 1996 o dal 1° luglio 2023, il diritto e l'importo della pensione annua sono determinati secondo le regole del **sistema contributivo**.

- **Pensione Anticipata Contributiva:** A decorrere dal 1° gennaio 2023, la pensione anticipata contributiva (Art. 24, c. 11, D.L. 201/2011) si consegue al ricorrere di specifici requisiti anagrafici e contributivi (ad esempio, **64 anni di età e 20 anni di contribuzione** nel periodo 2023-2026), a condizione che l'importo mensile della prima rata di pensione non sia inferiore a **tre volte l'importo dell'assegno sociale** (per requisiti maturati dal 1° gennaio 2024).
  - *Finestra:* A decorrere dal 1° gennaio 2024, la decorrenza si consegue trascorsi **tre mesi** dalla maturazione dei requisiti.
- **Pensione di Vecchiaia Contributiva:** Si consegue al ricorrere di requisiti anagrafici e contributivi previsti per la generalità dei dipendenti (ad esempio, **67 anni di età e 20 anni di contribuzione** nel periodo 2023-2026), a condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale (per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023) o non inferiore all'importo dell'assegno sociale (per requisiti maturati dal 1° gennaio 2024).

**Beneficio di Anzianità (Aggiunta all'Età):** Per gli iscritti al sistema contributivo (successivamente al 31 dicembre 1995), è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, **un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto** nella specifica qualifica, fino a un massimo di **cinque anni**. Tale beneficio è applicabile anche ai lavoratori sportivi (professionistici e dilettantistici) iscritti al FPSP a decorrere dal 1° luglio 2023.

#### 4. Rilevanza del Lavoro Sportivo Dilettantistico e Incumulabilità

**Incumulabilità delle Pensioni:** Se il lavoratore sportivo è già pensionato, si applica, ove previsto, il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro. In particolare, i redditi derivanti da **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** (Co.co.co.) comportano l'applicazione del regime di incumulabilità della pensione, indipendentemente dall'importo.

*Attenzione:* Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa **non è assimilabile** al contratto stipulato per lavoro autonomo occasionale.

**Norma Transitoria per i Redditi Dilettantistici 2023:** Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, per il **periodo d'imposta 2023**, l'ammontare dei compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), TUIR, escluso dalla base imponibile ai fini fiscali, non può superare l'importo complessivo di **15.000 euro**.

Sulla base di questo principio di armonizzazione fiscale e previdenziale, per i compensi fino a 15.000 euro percepiti nel 2023 (anche per attività iniziate prima del 1° luglio 2023 e prorogate entro l'anno), **non si dà luogo al recupero** per incumulabilità o incompatibilità delle prestazioni previdenziali (come APE sociale o Indennizzo per cessazione attività commerciale). Tali compensi sono considerati redditi diversi (Art. 67, c. 1, lett. m, TUIR) se erogati da enti sportivi dilettantistici (ASD, FSN, ecc.) e non conseguiti nell'esercizio di attività professionali o d'impresa.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



For the real game



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



VIVI IN FORNIA



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER



MEDICAL PARTNER



**Rilevanza per l'APE Sociale e Indennizzo Attività Commerciale (Post-2023):** Dal 1° luglio 2023, il lavoro sportivo dilettantistico, in quanto reddito da lavoro, assume rilevanza ai fini dell'incumulabilità per i titolari di APE sociale (con regole differenziate a seconda della data di certificazione del diritto) e per l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. I compensi derivanti dal lavoro sportivo dilettantistico nei periodi d'imposta successivi al 2023, costituendo redditi da lavoro, comportano la decadenza dall'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

